

# Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

del 23 dicembre 2011

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:

- a. il gruppo Al-Qaïda;
- b. i gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad Al-Qaïda od operano su suo mandato.

## **Art. 2** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

<sup>2</sup> È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale<sup>3</sup>.

## **Art. 3** Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale<sup>4</sup> relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

## **Art. 4** Comunicazione delle decisioni

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

RS 122

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2011 4041

<sup>3</sup> RS 311.0

<sup>4</sup> RS 311.0

**Art. 5** Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012<sup>5</sup> con effetto sino al 31 dicembre 2014.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

<sup>5</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata il 28 dic. 2011 in via straordinaria (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).